

Informativa per la clientela di studio

N. 37 del 07.03.2012

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Possibilità di non rilevare ratei e risconti a fine esercizio

Grazie al Decreto Semplificazioni fiscali gli imprenditori in semplificata, in deroga al criterio della competenza, **possono non rilevare ratei o risconti a fine esercizio** per talune tipologie di costi. La **deduzione** di questi costi **può avvenire** nell'esercizio nel quale è stato **registrato il documento** probatorio, anziché calcolare la quota da imputare al 2011 utilizzando delle scritture di integrazione e rettifica.

Premessa

In sede di predisposizione del bilancio d'esercizio, nell'ambito delle scritture di integrazione e rettifica, è sempre stato necessario rilevare, in applicazione del principio di competenza, i ratei ed i risconti attivi e passivi riferiti a costi/proventi comuni a 2 o più esercizi.

Attraverso tali voci è infatti possibile **imputare** all'esercizio di riferimento costi/proventi di **competenza** aventi manifestazione finanziaria posticipata ovvero **rinvviare agli esercizi successivi** costi/proventi aventi manifestazione finanziaria anticipata.

	ATTIVI	PASSIVI
	voce D attivo Stato patrimoniale	voce E passivo Stato patrimoniale
RATEI (scritture di integrazione)	proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi	costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi
RISCONTI (scritture di rettifica)	costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi di esercizi successivi	proventi conseguiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi

Il Decreto Semplificazioni fiscali, n. 16/2012, pubblicato in G.U. n. 52 del 2 marzo 2012, torna sul tema introdotto in materia di semplificazioni contabili dal Decreto Sviluppo, chiarendo che gli **imprenditori in semplificata**, in deroga al criterio della competenza, possono non rilevare ratei o risconti su **costi di importo non superiore a mille euro**, relativi a **contratti con corrispettivi periodici** attinenti spese di **competenza di due periodi di imposta**. La novità è che la deduzione può avvenire nell'esercizio nel quale è stato registrato il documento probatorio.

La nuova regola di deducibilità introdotta dal Decreto Semplificazioni fiscali

L'agevolazione introdotta dal Decreto n. 16/2012 del 2 marzo 2012 riguarda molti casi, ma non tutti. Sono infatti delineati **specifici requisiti**, quali:

- ❖ il riferimento a un contratto con corrispettivi periodici;
- ❖ l'addebito di un costo relativo a due periodi di imposta;
- ❖ il tetto massimo dei mille euro.

Ciò consentirà, ad esempio, di non conteggiare eventuali ratei o risconti per le **fatture di fornitura di acqua, luce, gas, telefono e simili**; allo stesso modo, non dovranno più essere oggetto di ricalcolo i **premi assicurativi sotto soglia**, i contratti di assistenza e manutenzione ed altre ipotesi simili.

Diversamente, l'agevolazione non esplica effetto nel caso contabile delle fatture da ricevere che tecnicamente non rappresentano costi di competenza di due periodi di imposta ma di uno solo e, per conseguenza, debbono essere correttamente imputate a periodo.

L'art. 7 c. 2 lett. s) del Decreto Sviluppo, con le modifiche del Decreto Semplificazioni fiscali prevede la possibilità di **dedurre integralmente i costi sostenuti** dalle imprese minori relativi a spese "a cavallo" di 2 esercizi, nel periodo d'imposta in cui le stesse registrano la fattura o altro documento di spesa. La deduzione scatta **nel periodo d'imposta in cui il documento è registrato contabilmente** nel **registro IVA acquisti**.

E' importante sottolineare, al fine di non incorrere in errore, che il Decreto Semplificazioni fiscali introduce la **possibilità di derogare al principio di competenza** e dal dettato normativo tale previsione non è da considerarsi un obbligo, bensì una mera facoltà.

Da quando si può applicare la nuova regola?

In merito alla data di entrata in vigore del decreto e di conseguenza degli effetti dello stesso, il Decreto Semplificazioni fiscali nel testo definitivo pubblicato in G.U. n. 52 del 2 marzo 2012,

all'art.3 punto 9 precisa che le nuove norme trovano applicazione **a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2011**, dunque già per i costi a cavallo del 2011 e 2012.

Si riporta di seguito uno schema utile in tal senso:

DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	EMISSIONE DELLA FATTURA	REGISTRAZIONE DELLA FATTURA NEL REGISTRO IVA	POSSIBILITA' DI DEDUZIONE DEL COSTO
FATTURA PER CONTRATTO DI ASSISTENZA - DIC 2011-FEB 2012 - 900 EURO	01/12/2011	31/01/2012	ANNO 2012 PER 900 EURO
FATTURA PER CONTRATTO DI ASSISTENZA - DIC 2011-FEB 2012 - 800 EURO	01/12/2011	31/12/2011	ANNO 2011 PER 800 EURO
FATTURA PER CONTRATTO DI ASSISTENZA - OTT-DIC 2012 - 600 EURO	01/12/2012	31/01/2013	ANNO 2012 PER 600 EURO - RILEVAZIONE FATTURE DA RICEVERE
FATTURA PER CONSULENZA - DIC 2011 - 500 EURO	01/12/2011	31/01/2012	ANNO 2011 PER 500 EURO RILEVAZIONE FATTURE DA RICEVERE
FATTURA PER CESSIONE BENI - DIC 2011 - 750 EURO	01/12/2011	31/01/2012	ANNO 2011 PER 750 EURO RILEVAZIONE FATTURE DA RICEVERE

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....